

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 781

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, RUFFINO, D'AMELIO, COVIELLO, ZECCHINO, SALERNO, AZZARÀ, COVELLO, PINTO, PERUGINI, ANGELONI, CORTESE, MANZINI, MURMURA, DI LEMBO e ZANGARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1988

Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie

ONOREVOLI SENATORI. – Le udienze delle commissioni tributarie si svolgono «a porte chiuse» perchè ad esse, in base all'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 636 del 1972, non è applicabile l'articolo 128 del codice civile, il quale impone, a pena di nullità, la pubblicità dell'udienza nella quale si discute la causa.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 212 del 9 luglio 1986, ha sottolineato che la norma in questione contrasta con il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie, ed ha affermato che: «non potrebbe ritenersi

consentita una ulteriore protrazione della disciplina attuale: per contro, è assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore prontamente intervenga onde adeguare il processo tributario all'articolo 101 della Costituzione, correttamente interpretato».

Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, intende raccogliere il pressante invito della Corte ed introdurre la pubblicità delle udienze delle commissioni tributarie, con riferimento a quanto è previsto per le udienze del processo civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile.

2. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: «e dell'articolo 128» sono soppresse.